

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico Quadri Presidente
- avv. Giuseppe Leonardo Carriero membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- prof. avv. Giuseppe Conte membro designato dalla Banca d'Italia
- prof.ssa Marilena Rispoli Farina membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario
- prof. avv. Andrea Barengi membro designato dal Consiglio Nazionale
Consumatori e Utenti

seduta del 26.2.2013

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Nel corso del 2010 la sovvenuta, titolare di un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, veniva licenziata dall'azienda presso la quale svolgeva la propria attività lavorativa. All'atto del licenziamento, l'intermediario incamerava la quota di TFR maturato in conformità delle prescrizioni contrattuali e comunicava al nuovo datore di lavoro l'esistenza del contratto ai fini della trattenuta senza alcuna modifica degli importi né della data di scadenza del finanziamento, nonostante l'avvenuto incameramento delle somme rappresentative del TFR. Estinto anticipatamente (nel corso del 2011) il finanziamento, dal conteggio estintivo risultavano detratti gli interessi calcolati al momento dell'estinzione anticipata e non dall'incasso delle somme ex TFR. In ragione di ciò, la cliente contestava la somma calcolata nel conteggio estintivo e lamentava, in sede di reclamo, la mancata retrocessione delle commissioni (bancaria e alla mandataria) anticipatamente corrisposte per l'intero, nonché della quota parte del premio assicurativo relativamente al periodo residuo, precisando che l'intermediario si sarebbe limitato a rimborsare il solo importo di 167,50 euro.

Insoddisfatta del riscontro, con ricorso del 16 novembre ottobre 2012 (assistita dal proprio legale) chiede di accertare il diritto a ottenere gli interessi maturati dal momento

dell'incameramento del TFR nonché la retrocessione delle commissioni finanziarie relative alle ridette voci di costo.

Costitutosi, il resistente eccepisce, – *in limine* – che, dopo essere venuto a conoscenza del licenziamento, agiva per l'incameramento delle somme ex TFR e inviava alla ricorrente il conteggio estintivo, dal quale sarebbero già stati scontati gli interessi in forza dell'estinzione anticipata. A fronte della richiesta di estinzione del debito residuo, avrebbe scontato 1.446,19 euro a titolo di interessi e corrisposto la quota dovuta di commissioni da retrocedere (167,50 euro). Quanto alla domanda restitutoria, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al premio assicurativo e la esclusione di ogni diritto del ricorrente a percepire, in ordine alle ulteriori voci di costo, somme aggiuntive rispetto a quella già corrisposta, anche in ragione della circostanza che le commissioni alla mandataria sarebbero comprensive del compenso avente natura *up front* corrisposto al procacciatore del contratto. Conclude per il rigetto del ricorso.

In sede di memoria aggiunta, la ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, rilevando il "grave errore" in cui sarebbe incorso il resistente nel "non aver aggiornato il piano di ammortamento in virtù delle maggiori somme incassate mediante il TFR; non aver cambiato e comunicato alla nuova amministrazione la nuova scadenza del contratto (non essendo più quella stabilita inizialmente da contratto) e, infine, non aver ricalcolato gli interessi stornando quelli relativi all'incasso del TFR, mantenendo in vita il piano di ammortamento originario".

DIRITTO

Muovendo dalla questione relativa al calcolo degli interessi da scontare, la ricorrente sostiene che lo sconto sarebbe dovuto avvenire a partire dalla 25^a rata (in corrispondenza della cessione del TFR) e non dalla 41^a rata (in corrispondenza dell'estinzione anticipata). In proposito, l'art. 43 del d.p.r. n. 180/1950 (e successive modificazioni e integrazioni) espressamente prevede che "ove la ritenuta del TFR estingua il mutuo anticipatamente, sono dovuti al debitore gli sconti contemplati nell'art. 38". Quest'ultima disposizione stabilisce che gli interessi vanno scontati per la parte del debito estinta con la cessione del TFR. Da ciò deriva che gli interessi da riconoscere alla ricorrente sarebbero pari a € 2.169,61 a fronte dei € 1.446,19 riconosciuti nel conteggio estintivo. Deriva pertanto, a vantaggio della ricorrente, un credito alla restituzione dell'importo differenziale, pari a 723,42 euro.

In ordine invece alla questione concernente la restituzione della quota parte delle commissioni anticipate, è appena il caso di ribadire che i Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario univocamente riconoscono, in materia di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto del soggetto finanziato (in particolare se consumatore) a svincolarsi dall'obbligazione della restituzione prima della scadenza naturale, con il rimborso del capitale residuo maggiorato di un eventuale compenso. Già l'art. 125, comma 2, TUB, imponeva all'intermediario finanziario una riduzione equitativa del costo del finanziamento in sede di estinzione anticipata. La materia è ora disciplinata dall'art. 125 *sexies* del tub, sostanzialmente ricognitivo della disciplina già vigente, a norma del quale: "1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto...". In siffatta guisa, le "chiare e univoche" indicazioni fornite (in sede esplicativa di una disciplina già vigente con la norma primaria) dai due comunicati con i quali il Governatore della Banca d'Italia aveva fornito indirizzi operativi per gli intermediari del



settore (comunicazioni del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011) erano state già in larga parte anticipate degli indirizzi dei tre Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario. Questo Collegio, in particolare, nei numerosi casi sottoposti alla sua attenzione ha sempre tentato di approfondire le singole voci di costo, discriminando in linea di principio tra le commissioni anticipate dall'intermediario in relazione ad una prestazione già eseguita (come, ad es., le commissioni dovute all'agente o al mediatore) e quelle a favore del finanziatore, applicate in unica soluzione a fronte di prestazioni continuative lungo l'intera durata del rapporto, oggetto di riduzione in misura proporzionale al tempo non goduto (cfr., tra le tante, le decisioni nn. 2466; 2615; 2616/2011 e n. 746/2012).

Ora, nel caso di specie, non sembra dubbio che la commissione a favore della società mandataria appartenga all'ultima delle due categorie sopra enunciate. Tale voce ricomprende infatti una serie di attività che non possono ritenersi relative a prestazioni *up front*. Né risulta dal contratto (o dalla documentazione versata in atti dal resistente) lo specifico importo reso per l'attività svolta dal procacciatore del finanziamento. Discende da ciò una manifesta opacità delle previsioni contrattuali corrispondenti che, nei consolidati orientamenti di questo e di altri Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario (cfr., tra le tante, le decisioni nn. 746 e 410/2012 del Collegio di Napoli e la decisione n. 1745/2011 del Collegio di Milano), conduce al rimborso delle ridette commissioni. In applicazione del criterio proporzionale alla residua durata del finanziamento può pertanto accogliersi la domanda del ricorrente, con conseguente quantificazione delle somme da retrocedere a questo titolo (al netto dei 167,50 euro già corrisposti) in 2.095,91 euro.

Per contro, dalla documentazione versata in atti emerge la natura *up front* delle commissioni bancarie, visto che queste sono previste "a copertura... delle attività preliminari e conclusive del prestito" (es. esame documenti, oneri per la conversione del saggio degli interessi etc.). Donde il conseguente rigetto della domanda restitutoria.

Residua la questione relativa al rimborso della quota parte di premio assicurativo versato. Mette conto, a tale specifico riguardo, prendere le mosse dalla particolare tipologia dei rapporti oggetto della controversia. Essi infatti si compongono, sul piano atomistico, di due (apparentemente) distinti contratti conclusi con una medesima controparte: mutuo da un lato; polizza assicurativa dall'altro. Tali due negozi risultano peraltro tra loro avvinti da un evidente e incontestabile legame: quello di sincronicamente e contemporaneamente concorrere e cooperare al medesimo risultato economico – sociale consistente nell'assicurare al sovenuto il finanziamento richiesto. Prevalente dottrina e giurisprudenza largamente maggioritaria precisano, perché si dia la fattispecie del collegamento, che debbono ricorrere due elementi: uno obiettivo, consistente nel nesso economico o teleologico tra i vari negozi e uno subiettivo, consistente nella intenzione di coordinare i vari negozi verso uno scopo comune, ossia nell'intento di collegare i due negozi. Il collegamento negoziale incide direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere "risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria" (Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; id., 10 luglio 2008, n. 18884). Il nesso fra più negozi fa sì che l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'esecuzione di un negozio influiscano sulla validità o efficacia o esecuzione di un altro negozio, oppure che il requisito di un negozio si comunichi all'altro, o ancora che il contenuto di un negozio sia determinato dal contenuto dell'altro, e così via.

Ora, sembra ragionevole ritenere che i contratti in rassegna siano caratterizzati da collegamento negoziale per la ricorrenza dei richiamati elementi obiettivo e subiettivo. Come si è avuto modo di osservare, dottrina e giurisprudenza impongono riguardo a siffatte fattispecie una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia, complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (il finanziamento) non possono



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

non riflettersi su quello accessorio (l'assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rivelerebbe di fatto priva di causa. Non è, in siffatta guisa, casuale che le riportate conclusioni rinvengano puntuale riscontro nell'accordo ABI – Ania del 22 ottobre 2008, rubricato alle “linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento”. Non consta che tali principi siano stati dal resistente osservati e anzi l'eccezione della propria carenza di legittimazione passiva – che rimanda il cliente alla compagnia di assicurazioni per il rimborso delle quote del premio – è in aperta contraddizione tanto con le indicazioni fornite dall'Accordo quanto con i richiamati effetti che conseguono all'accertato collegamento tra i due negozi. Da tanto consegue il diritto del cliente al rimborso della relativa quota parte di premio per il periodo di copertura non goduto in esito all'estinzione anticipata del finanziamento, calcolato (in applicazione del ridotto criterio proporzionale) in 1.305,59 euro, così per un ammontare complessivo da retrocedere pari a 4.124,92 euro.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al rimborso della somma complessiva di € 4.124,92.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI